

DISEGNO DI LEGGE N° 11

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 100/A III<sup>a</sup> Legislatura

"TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA AL PERSONALE  
DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI (E.R.P.T.)"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 23/2/1981.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

"Trattamento di previdenza e quiescenza al personale dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.)"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

### ART. 1

Il personale dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.), istituito con la legge personale 26.2.1974 n° 16, è iscritto, a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Ente stesso;

- ai fini del trattamento di pensione, alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.);
- ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.

### ART. 2

Al personale collocato in quiescenza l'E.R.P.T., nelle more degli adempimenti dei rispettivi istituti, assicura la liquidazione ed il pagamento di acconti pari al novanta per cento del trattamento spettante in base alle vigenti norme relative alla C.P.D.E.L. ed al settanta per cento di quello spettante in base alle vigenti norme relative all'I.N.A.D.E.L..

### ART. 3

Tutte le disposizioni di legge riguardanti il personale della Regione Puglia in materia di trattamenti di previdenza, quiescenza ed assistenza sono applicabili al personale dell'E.R.P.T.-

### ART. 4

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge è a carico del Bilancio dell'E.R.P.T.



# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Trattamento di previdenza e quiescenza al personale dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.)"-

^^^^^^^^^^

La proposta di legge scaturisce dalla necessità di assicurare al personale dell'E.R.P.T. adeguata tutela previdenziale.

Per detto personale, difatti, la legge regionale 26.2.1974 n° 16, istitutiva dell'E.R.P.T., ha previsto la sola parificazione, sul piano economico e normativo, al trattamento previsto per il personale regionale, nulla disponendo invece per quanto riguarda i trattamenti di previdenza e quiescenza.

Trattasi, dunque, di grave lacuna legislativa, che occorre subito colmare e ciò é quanto ci si propone con l'unito disegno di legge.

Confermando il principio della uniformità di trattamento col personale regionale, l'articolato <sup>del</sup> disegno di legge sostanzialmente estende al personale dell'E.R.P.T. la vigente legislazione regionale in materia di trattamenti di previdenza e quiescenza.

L'ASSESSORE

(dott. Cosimo Convertino)

AB/mp

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla <sup>U.C.T.</sup> Commissione Consiliare permanente il 27.7.81